

Claudio Novelli

---

**LA CASSAZIONE SU  
RESPONSABILITÀ DEL *PROVIDER*  
E CONTENUTO DELLA NOTIFICA**

---

Estratto

**CASSAZIONE CIVILE****SEZIONE I****19 MARZO 2019****N. 7708****PRESIDENTE:** GENOVESE**ESTENSORE:** NAZZICONE**PARTI:** YAHOO RTI

**Diritto d'autore nel mercato unico digitale • Proposta di direttiva del Parlamento europeo COM(2016) 593 • Responsabilità civile dell'Internet Service Provider • ISP attivi e passivi • Segnalazione effettuata in assenza di URL**

*Nell'ambito dei servizi delle società dell'informazione, la responsabilità in materia di eliminazione dei contenuti nell'ambito del c.d. caching, attività consistente nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite*

*da un destinatario del servizio, disciplinata dall'art. 15 d.leg. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando l'autorità amministrativa o giurisdizionale gli abbiano intimato di procedervi; diversamente, al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching, la legge non richiede di rimuovere spontaneamente determinati contenuti sol perché reso edotto della loro natura illecita mediante una diffida extragiudiziale o la proposizione di una domanda giudiziale.*

**LA CASSAZIONE SU  
RESPONSABILITÀ DEL  
PROVIDER E CONTENUTO  
DELLA NOTIFICA**

**1. INTRODUZIONE.**

La vicenda portata all'attenzione della Corte di Cassazione verte intorno al dibattuto tema dei profili di responsabilità civile degli *Internet Service Provider* (di qui in avanti 'ISP'). Come la prassi recente sembra evidenziare, alla base delle controversie in materia risiede un sistematico attrito tra l'intrattenimento veicolato attraverso i tradizionali canali mass mediatici e quelli propri di Internet. Difatti, nel caso in commento, la Reti Televisioni Italiane S.p.A. è titolare dei diritti di sfruttamento economico di alcune trasmissioni video e contesta alla Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc. la illecita pubblicazione sulla piattaforma digitale di materiale di propria produzione. Infatti Yahoo!, per chi non lo sapesse, ha un portale dedicato alla fruizione di video che consente agli utenti di pubblicare contributi (a mo' di Youtube).

Ricorrente in Cassazione è la stessa R.T.I. in considerazione della soccombenza, parziale, sofferta in appello. Benché il Tribunale avesse individuato la responsabilità del *provider* e gli riconoscesse la natura di ISP "attivo" in ragione delle concrete attività poste in essere dal mede-

La vicenda portata all'attenzione della Corte di Cassazione verte intorno al dibattuto tema dei profili di responsabilità civile degli *Internet Service Provider* (di qui in avanti 'ISP'). Come la prassi recente sembra evidenziare, alla base

\* Il testo della sentenza è stato pubblicato su questa *Rivista retro*, p. 152.

simo, la Corte d'Appello ribalta alcuni passaggi della pronuncia di prime cure facendo leva, principalmente, su due argomenti.

Con il primo, la Corte meneghina asserisce che l'esistenza di strumenti tecnici di "intercettazione dei files" e di gestione dei contenuti con annesso sfruttamento economico, non dimostrano quella "manipolazione" dei dati idonea a conferire la qualifica di *host provider* "attivo". Con il secondo, la diffida con la quale R.T.I. contestava la presenza dell'illecito, riconosciuta sufficientemente specifica in primo grado, viene degradata a generica, causa la mera indicazione del titolo dei video trasmessi senza l'indicazione dell'URL o del *link* della pagina in cui comparivano.

La sentenza del giudice di legittimità, come si vedrà, si sofferma sulla prima vertenza ed offre la possibilità di osservare come la disciplina vigente stenti a mantenere il passo rispetto alla evoluzione tecnologica delle piattaforme coinvolte. Al contempo, appare quantomeno opportuno fare riferimento alla proposta di direttiva europea sul *copyright* (COM (2016) 593), recentemente approvata dal Parlamento europeo<sup>1</sup>.

Rispetto al profilo del contenuto della segnalazione e della tassatività della indicazione dell'URL, il Collegio si limita a constatare come la valutazione di tale aspetto dipenda da un accertamento prettamente fattuale e rimette al giudice di merito la questione. La devoluzione in discorso non ci esime dallo svolgere alcune riflessioni sul punto.

## 2. LA VICENDA PROCESSUALE IN BREVE.

La sentenza della Corte d'Appello di Milano, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale del medesimo distretto, accoglie l'impugnazione interposta da Yahoo! escludendo la responsabilità dell'azienda per la pubblicazione di contenuti video in violazione del diritto d'autore da parte di utenti terzi.

Le caratteristiche delle attività prestate dalla piattaforma, nella ricostruzione dei giudici di secondo grado, mostrerebbero che il servizio fornito agli utenti è in realtà relegabile a quello di mera ospitalità di dati — quasi un "*mere conduit*" nel lessico della direttiva sul commercio elettronico — senza alcuna rielaborazione o manipolazione degli stessi.

Ad avviso della Corte, mancherebbero quegli indici di interferenza utili a segnalare il ruolo "attivo" del *provider* e, in assenza di tali indicatori, si ridimensionerebbe il margine di responsabilità attribuibile a Yahoo.

Infatti la disciplina del d.lgs. n. 70/2003 predispone dei criteri di esenzione della responsabilità che occorrono ogni qualvolta il prestatore non sia, o non possa essere, a conoscenza dell'illecito. Cosicché, l'allontanamento di Yahoo dall'alveo degli *ISP* inquadrabili come *provider* attivi, garantirebbe la impotenza o "ignoranza" rispetto alla quale nulla può esser preteso sull'indebito comportamento degli utenti.

La presenza di tecnologie avanzate non arginerebbe, ad avviso del giudicante, la sostanziale ignoranza in cui versa il *provider* e non basterebbe a giustificare il "*mutamento della natura del servizio di hosting*

---

<sup>1</sup> La direttiva è stata approvata anche dal Consiglio il 15 aprile 2019.

*provider di tipo passivo (...) in servizio di hosting provider di tipo attivo, in ragione della mera presenza i) di sofisticate tecniche di intercettazione del contenuto dei file caricati, attraverso un motore di ricerca, e ii) delle più svariate modalità di gestione del sito e iii) del particolare interesse del gestore a conseguire vantaggi economici”*<sup>2</sup>. Per il collegio sarebbe invece probante, in questo senso, una diretta “manipolazione dei dati immessi”<sup>3</sup> dagli utenti.

La Corte mantiene tale apparato argomentativo anche nella parte in cui afferma che il punto di equilibrio in caso di bilanciamento dei valori contesi — ovvero il diritto d'autore e la libertà di informazione — è individuabile “nell’obbligo di controllo specifico e di rimozione che si impone all’hosting provider”<sup>4</sup>, ma solo nel momento in cui viene messo a conoscenza dell’illecito e in ragione di un controllo non generalmente inteso.

Tuttavia, benché la diffida fosse stata tempestivamente trasmessa da R.T.I. a Yahoo!, la Corte d’Appello non l’ha valutata conforme ai criteri esigibili ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2004/48/CE. La segnalazione inviata difetterebbe della indicazione degli URL relativi ai materiali virtuali contestati.

A nulla conta, sottolinea lo stesso Collegio, che l’indicazione dei singoli URL sia poi avvenuta in corso di causa, nemmeno ai fini della domanda di inibitoria, anche in considerazione del fatto che Yahoo Italia avrebbe dimostrato un autonomo ravvedimento con la successiva rimozione dei contenuti illeciti.

Avverso il provvedimento della Corte d’appello di Milano, R.T.I. propone ricorso in Cassazione. Il ricorso si compone di dodici motivi, quattro dei quali accolti, cinque assorbiti e tre dichiarati infondati.

I motivi più rilevanti del ricorso, quantomeno per il presente commento, sono quelli relativi alla identificazione dell’attività svolta dal *provider*, la conseguente responsabilità e la valutazione della idoneità di una segnalazione in cui non è riportato l’URL.

In particolare, col primo motivo del ricorso, R.T.I. censura la sentenza di secondo grado nella parte sussume il caso di specie entro le esenzioni previste agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 70/2003 attuativi della direttiva 2000/31/CE. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, R.T.I. asserisce che la responsabilità *ex ante* non possa configurarsi soltanto nelle ipotesi di una concreta manipolazione dei contenuti caricati dagli utenti “mediante un’attività deliberatamente finalizzata a collaborare col terzo fruitore al fine di commettere l’illecito”<sup>5</sup>. Rileverebbero, per la ricorrente, anche altri servizi di carattere generale quali la indicizzazione e la organizzazione dei dati, nonché lo “sfruttamento commerciale degli stessi, la possibilità di segnalare l’eventuale illiceità (...), l’offerta di un servizio aggiuntivo di visualizzazione dei video correlati e di condivisione od espressione di valutazione”<sup>6</sup>.

Il ricorrente eccepisce, poi, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 ss., 2055, 2082 c.c., 14, 15, 16, 17 d.lgs. n. 70/2003, e i conside-

<sup>2</sup> Appello Milano, sent. 7 gennaio 2015, n. 29, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 4 (m), con nota di E. Tosi.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> Primo motivo del ricorso per Cassazione riportato nella sentenza in commento.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 5.

rando 46 e 48 della direttiva 2000/31/CE, per avere la sentenza stabilito che, rispondendo il *provider* soltanto successivamente alla conoscenza dell'illecito, lo stesso prestatore non avrebbe in nessun caso l'obbligo di prevenire la reiterazione di nuove violazioni dopo che siano stati rimossi i contenuti segnalati.

Analogamente, al nono motivo, il ricorrente lamenta la mancata conferma della inibitoria *pro futuro*, inizialmente riconosciuta dal Tribunale, verso la ulteriore diffusione di alcuni programmi.

La Corte sostiene che, in assenza di un obbligo generale di sorveglianza preventiva e data l'impossibilità di predisporre un sistema di "filtraggio", verrebbe meno l'opportunità di inibire comportamenti analoghi. In risposta, il ricorrente evidenzia che in questo caso non si sarebbe trattato di imporre un obbligo generale, quanto di decretare un onere particolare di rimozione e sorveglianza rispetto a delle violazioni "ormai prevedibili" <sup>7</sup>.

Infine, R.T.I. critica la sentenza impugnata nella parte in cui questa giudica inidonea la diffida stragiudiziale perché non "...sufficientemente specifica nell'indicare i contenuti illeciti" <sup>8</sup>. In altre parole, il ricorrente contesta l'assunto per il quale la localizzazione del materiale illecito debba obbligatoriamente avvenire attraverso il recupero degli URL e non solo con i titoli delle opere illecitamente "trasmesse".

Questi sono, per grandi linee, i principali motivi del ricorso in Cassazione formulati da R.T.I., appellata soccombente in secondo grado. Nel paragrafo che segue verranno esposte le relative posizioni dei giudici di legittimità.

### 3. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.

La riconoscibilità di Yahoo come *hosting provider* "attivo" <sup>9</sup> è il primo problema cui sono chiamati a confrontarsi i giudici di legittimità.

Il problema sorge, ovviamente, dallo speciale regime di responsabilità ex art. 16 d.lgs. n. 70/2003 corrispondente all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE, che la giurisprudenza — italiana ed europea — ha progressivamente riservato unicamente agli *ISP* cd. "passivi" (o "neutri") in virtù della loro non collaborazione al trattamento del dato informatico in occasione della violazione di legge.

Al punto quattro della sentenza in commento sono, quindi, decisi i primi due motivi del ricorso. Dopo aver contestualizzato la figura dell'*host provider* cd. "attivo" nel quadro normativo europeo, riportando

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 8.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>9</sup> Considerazioni sui cd. *provider* attivi sono contenute nella direttiva sull'*e-commerce* al considerando n.42 oltre che in numerosa giurisprudenza comunitaria e nazionale; si veda CGUE, 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal c. eBay*; CGUE, 7 agosto 2018, C-521/17, *Cooperatieve Vereniging SNBRE-ACT U.A. c. Deepak Metha*. Il giudice della sentenza in commento richiama, inoltre, la Comunicazione della Commissione europea COM (2017) 555 del 28 settembre 2017:

"Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online" che recepisce l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Decisiva la proposta di direttiva sul copyright nel mercato unico digitale il cui testo è stato approvato il 29 marzo 2019 dal Parlamento europeo, (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)), con una particolare attenzione ai considerando n. 2 e 38. Si segnalano, infine, due recenti sentenze del giudice capitolino: Trib. Roma, sent. nn. 3512/2019 e 693/2019.

precisamente anche parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia <sup>10</sup>, la Cassazione passa a descrivere le caratteristiche della condotta illecita in esame ripercorrendo la tipica distinzione tra condotta illecita commissiva ed omissiva (quest'ultima ulteriormente distinguibile in omissione propria ed impropria). Nelle ipotesi di evento lesivo costituito dal fatto illecito altrui, si ricade nell'ambito dell'illecito commissivo mediante omissione in concorso con l'autore <sup>11</sup>.

Secondo la Corte per il *provider* attivo si configurerebbe una “*condotta illecita attiva di concorso*” <sup>12</sup> che, in definitiva, restringerebbe l'operatività dell'esenzione di responsabilità.

In seguito, sono chiariti i cd. “*indici di interferenza*” <sup>13</sup> che il giudice di merito deve di volta in volta accertare: “*le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati*” <sup>14</sup>.

La Corte, dunque, pur recependo a pieno la figura soggettiva atipica dell'ISP attivo, ritiene che i motivi del ricorso che reclamano la configurazione della stessa nel caso di Yahoo! siano infondati. I giudici di legittimità, pur censurando la sentenza d'appello nella parte in cui rifiuta in astratto la categoria di ISP “attivo”, considera valida la sussunzione di Yahoo! entro la disciplina dell'art. 16 d.lgs. n. 70/2003 — corrispondente all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE — svolta dai giudici di secondo grado.

Il vizio di sussunzione, afferma la Cassazione, è ampiamente sottoponibile all'esame *nomofilattico*, giacché non più appartenente alla ricostruzione fattuale, bensì alla qualificazione giuridico-normativa.

In appello, però, è stata correttamente inquadrata la fattispecie perché “Yahoo!”, pur fornendo una piattaforma di condivisione e pubblicazione di materiale video, di fatto non ha la facoltà di manipolare o rielaborare i dati pubblicati dagli utenti, ma si limita a dare un “*semplice servizio di accesso*” <sup>15</sup> a quei contenuti <sup>16</sup>.

Diversamente, vengono giudicati fondati quei motivi del ricorso che pertengono all'obbligo del prestatore di rimuovere il materiale segnalato

<sup>10</sup> Segnatamente: CGUE, *Coöperatieve Vereniging SNBREACT U.A. c. Deepak Mehta*, cit.; CGUE, 11 settembre 2014, C-291/13, *Sotiris Papasavvas*; CGUE, *L'Oréal c. eBay*, cit.; CGUE, 23 marzo 2010, *Google c. Luis Vuitton*, C-236/08 a C-238/08; CGUE, 14 giugno 2017, *Stichting Brein*, C-610/15.

<sup>11</sup> Sentenza in commento, p. 16.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>13</sup> Si veda, al proposito, anche E. Tosi, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle*

*nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 75.

<sup>14</sup> Sentenza in commento, p. 17.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 19.

<sup>16</sup> Difatti, la Cassazione sottolinea il fatto che Yahoo avrebbe semplicemente offerto della ospitalità (in senso tecnico) agli utenti e non avrebbe co-agito in maniera da mutare la natura del servizio: “*Tali attività correttamente non sono state sussunte sotto la indicata nozione di hosting attivo, in quanto non assurgono a manipolazione dei dati immessi e non determinano il mutamento della natura del servizio*” (p. 19).

e prevenire altre violazioni, indipendentemente dall'indicazione dell'URL (del video o di altra pagina telematica) nella diffida prodotta dal titolare del diritto leso.

Il giudice in questa fase espone in maniera approfondita quali sono le caratteristiche della responsabilità del prestatore di servizi ai sensi della direttiva sul commercio elettronico e della sua attualizzazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ribadisce che la formulazione normativa di questa responsabilità risponde all'intenzione di bilanciare i numerosi diritti coinvolti dalla interazione virtuale, a partire dalla libertà di manifestazione del pensiero passando per il diritto d'autore arrivando alla indipendenza dei soggetti intermediari.

Il Collegio chiarisce che i limiti del regime di irresponsabilità coincidono con la conoscenza dell'illecita attività e della inerzia rispetto alla rimozione dell'informazione o contenuto in questione. Questo secondo limite dimostra, afferma la Cassazione, che la responsabilità in queste circostanze non è oggettiva ma è “colpevole” e la relativa condotta non può che possedere i contorni di una commissione. Cosa, questa, che non caratterizzerebbe il *provider* “passivo” la cui condotta illecita si estrinseca attraverso un'omissione.

In ogni caso, la conoscenza dell'illecito è elemento costitutivo della responsabilità del *provider* ed il momento di tale conoscenza corrisponde alla comunicazione trasmessa dal terzo il cui diritto si presume leso.

Alcuni passaggi delicati della sentenza in commento, come si vedrà anche in seguito, sono quelli dedicati alle modalità con cui tale conoscenza si considera acquisita da parte del prestatore. Viene ribadito, sempre in risposta agli stessi motivi, che il prestatore non ha l'onere di verificare in via preventiva gli illeciti potenzialmente commessi dai propri utenti<sup>17</sup>. La conoscenza non corrisponde alla ricerca della “notizia” dell'illecito, ma è contestabile a partire dalla comunicazione sufficientemente redatta dal titolare del diritto.

Si dice, inoltre, che: “*il sorgere dell'obbligo in capo al prestatore del servizio non richiede una “diffida” in senso tecnico — quale richiesta di adempimento dell'obbligo di rimozione dei documenti illeciti — essendo a ciò sufficiente la mera “comunicazione” o notizia della lesione del diritto*”<sup>18</sup>.

Per il giudice non è fondato il timore di incentivare la discrezionalità decisionale del *provider* chiamato ad intervenire nel valutare la liceità o la illiceità di un contenuto a seguito di un semplice reclamo.

Quello che il giudice sostiene in questo frangente è che nelle ipotesi di manifesta illiceità l'*hosting provider* può, ricorrendo a canoni di comune esperienza e diligenza professionale, provvedere alla rimozione in autonomia, senza obbligo alcuno di informare le autorità competenti<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Questo è un orientamento oramai consolidato e aderente alla normativa vigente sia europea che nazionale (art. 17, d.lgs. n. 70 del 2003).

<sup>18</sup> Sentenza in commento, pp. 25-26. La Cassazione ricorda, peraltro, che l'onere probatorio del soggetto leso consiste nella sola attestazione dell'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario e che, a partire

da questa dimostrazione, opera la presunzione *iuris tantum* che il *provider* potrà ribaltare con prova contraria dimostrando la impossibilità per causa ad esso non imputabile (p. 25).

<sup>19</sup> Il giudice torna sul punto con un'apposita trattazione (al punto 5.10, pp. 34-37). In particolare, il Collegio ricava il proprio argomento da considerando 46 della diret-

Al contempo, viene precisato che l'obbligo del *provider* di attivarsi per la rimozione sussiste quando tale intervento abbia un'utilità effettiva — come tipicamente accade per la responsabilità di tipo omissivo — nell'impedire la violazione o, più frequentemente, nel proseguirla <sup>20</sup>.

Segue la trattazione delle questioni relative alla necessaria indicazione degli URL nella segnalazione trasmessa a Yahoo. Il giudice premette che l'accertamento della rintracciabilità dei *link* da parte del provider è un profilo di puro merito. La sentenza d'appello si è erroneamente espressa in termini di allegazione obbligatoria dell'indirizzo URL, mancando di verificare, nella circostanza concreta, l'effettiva esigenza tecnica di identificare i contenuti segnalati solo secondo la sequenza URL.

Pertanto, nella parte conclusiva della sentenza in commento, la Suprema Corte rinvia al giudice di merito l'accertamento di fatto circa l'aspetto informatico corrispondente all'individuazione dei video diffusi.

Termina questa "sezione", dedicata al terzo, quarto, sesto e nono motivo del ricorso principale, con una breve puntualizzazione relativa all'inibitoria.

Anche alla luce della considerazioni precedentemente esposte, la Corte reputa fondata la censura della sentenza d'appello di R.T.I. nella parte in cui questa asserisce che non vi sarebbe alcun obbligo del prestatore di astenersi dal pubblicare materiale illecito in futuro per contenuti del tipo di quelli già accertati <sup>21</sup>.

Il giudice si discosta da questo assunto e richiama l'orientamento della Corte di Giustizia europea secondo il quale l'onere di prevenzione, da non confondere con la vigilanza generale e preventiva, grava sui prestatori che sono chiamati adottare, anche per un "costo notevole", le misure tecniche necessarie ad impedire l'accesso e la condivisione di contenuti illeciti già pubblicati <sup>22</sup>.

Infine, i principi di diritto della sentenza in commento ribadiscono la demarcazione concettuale dell'*hosting provider* attivo nelle peculiarità della sua condotta ed i contorni della sua responsabilità per illecito altrui. La conoscenza legale (anche se derivante dal reclamo del titolare leso), la ragionevole comprensibilità del carattere illecito di un contenuto (in virtù

---

tiva sul commercio elettronico, laddove la stessa essa non predispone un obbligo di comunicazione qualificata o altri tipi di condizioni da parte dell'autorità competente. La seconda parte, però, del medesimo considerando, apre alla possibilità per gli Stati membri di contemplare degli oneri aggiuntivi prima della rimozione o della disabilitazione. Eppure non avrebbe rilievo, per la Cassazione, questa secondo elemento del considerando n.46 perché si limiterebbe a garantire le tutele interne del diritto alla manifestazione del pensiero (p. 35 sent. in commento).

<sup>20</sup> La Cassazione ritiene che per dimostrare l'utilità del possibile intervento del *provider*, il titolare del diritto leso, allegando la data l'inerzia dell'ISP, la conoscenza in ordine alla violazione nonché la natura manifesta dell'illiceità, avrà assolto

il proprio onere probatorio rimanendo, di contro, in capo al prestatore la prova di "...non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente" (p. 30). In questo caso il provider potrà documentare di non avere a disposizione gli strumenti tecnici e/o giuridici per arginare le violazioni.

<sup>21</sup> R.T.I. aveva chiesto la conferma del provvedimento emesso dal giudice di primo grado e, in via incidentale, l'estensione della inibitoria ad altre informazioni che erano sorte in corso di causa ed erano state riscontrate sempre in riferimento a materiale di proprietà intellettuale della odierna ricorrente in Cassazione.

<sup>22</sup> Nello specifico, la Corte cita: CGUE, 27 marzo 2014, C-314/12, *Telekabel*, parr. 35 e 36, 50; CGUE, C-324/09, *L'Oréal*, cit., parr. 127, 131. La S.C. fa inoltre riferimento all'art.11 della direttiva 2004/48/CE.

della diligenza professionale) e la utilità potenziale dell'intervento mancato, sono riconosciute come condizioni di responsabilità.

La sentenza di secondo grado viene cassata e rinviata innanzi alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

#### 4. RESPONSABILITÀ, CONOSCENZA ED INTERVENTO DEL PROVIDER ALLA LUCE DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA COM (2016) 593.

Come anticipato, ci si soffermerà principalmente su due dei temi affrontati dalla sentenza: la responsabilità del *provider* ed il requisito dell'URL per quanto riguarda il contenuto della diffida.

In merito alla responsabilità civile dell'*hosting provider*, occorre calare l'argomento della vertenza in commento nel contesto normativo della nuova direttiva sul copyright<sup>23</sup>.

La direttiva chiarisce alcune delle perplessità insite nella normativa precedente (direttiva sul commercio elettronico in particolare), ma contestualmente presta il fianco ad ulteriori criticità.

Le tutele introdotte dalla direttiva appaiono coerenti con l'approccio di chi ritiene dover far ricadere le conseguenze economiche di tali illeciti sui soggetti maggiormente in grado di sopportarne i costi (i cd. *deep pocket parties*)<sup>24</sup>.

In particolare, il considerando n. 62 della direttiva, riconosce quali destinatari della normativa quei prestatori di servizi che, in qualche modo, operano sul mercato digitale svolgendo un ruolo di primaria importanza (corrispondono a grandi linee all'*hosting* definito dall'art. 14 della direttiva *e-commerce*).

Il *provider*, per essere considerato destinatario della direttiva, deve svolgere la propria attività al fine prevalente di trarre profitto dall'aggregazione ed organizzazione dei contenuti caricati dagli utenti. In questo modo vengono esclusi dal dettato della direttiva le piattaforme che si occupano della diffusione di materiale senza scopo di lucro quali, ad esempio, le enciclopedie online (Wikipedia)<sup>25</sup>.

L'art. 17 della direttiva (titolato "*Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*") affronta alcuni degli aspetti più rilevanti ai fini della valutazione dei profili di responsabilità del prestatore di servizi di condivisione online.

Il primo paragrafo dell'art. 17 definisce come "atto di comunicazione" o "messa a disposizione del pubblico" qualsiasi condivisione che permetta

<sup>23</sup> La proposta, formulata nel 2016 dalla Commissione, è stata approvata il 26 marzo del 2019 dal Parlamento europeo ed il 15 aprile 2019 è stata accolta anche dal Consiglio.

<sup>24</sup> In *primis*, sulla opportunità di far gravare i costi secondari dei sinistri sulla base di un suddetto principio precauzionale G. CALABRESI, *Il costo degli incidenti e responsabilità civile*, Milano, 1975; vi è poi chi si riferisce ai *provider* come soggetti dalle "tasche profonde" chiamati a scontare la supremazia dei diritti della persona sull'interesse economico delle grandi aziende

di *internet*, si veda al proposito G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers* in S. SICA - P. STANZIONE, *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, p. 368.

<sup>25</sup> Il considerando n. 62 esclude dal novero dei prestatori così intesi anche le piattaforme di sviluppo di software *open-source*, i repertori scientifici e didattici nonché quei prestatori che agevolino e promuovano la pirateria on-line (la classica ipotesi è quello delle piattaforme *streaming*).

l'accesso a materiale sottoposto al diritto d'autore<sup>26</sup>. Questa circostanza è del tutto indipendente dal fatto che la pubblicazione dei contenuti in questione sia stata effettuata dal *provider* medesimo oppure da utenti terzi della piattaforma.

Il terzo paragrafo, poi, chiarisce un aspetto centrale: la non applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 14 della direttiva 2000/31/CE alle suddette fattispecie. Questa disposizione sembra superare la tradizionale distinzione — tutta giurisprudenziale — tra *provider* attivi e passivi determinata dai servizi forniti e dal loro grado di “interferenza” rispetto all'elemento pubblicato, lasciando spazio ad altri fattori — es. profitto — maggiormente capaci di far apprezzare il ruolo del singolo *provider* nel contesto virtuale ed il rimprovero giuridico che più si addice al suo comportamento<sup>27</sup>.

Al paragrafo 8, l'art. 17 stabilisce che laddove vi sia stata la pubblicazione non autorizzata di contenuti soggetti al diritto d'autore, i *provider* saranno considerati responsabili anche per la semplice “messa a disposizione” del pubblico, a meno che il prestatore non dimostri di avere “compiuto i massimi sforzi” per ottenere l'autorizzazione e, eventualmente, sottrarre il materiale alla diffusione una volta ricevute le informazioni pertinenti dal titolare del diritto leso. A queste due eccezioni si aggiunge quella che contempla la tempestività della rimozione o della disabilitazione all'accesso del contenuto a seguito di una “segnalazione sufficientemente motivata” da parte dei titolari dei diritti.

Ciò che lascia intendere il discostamento dal regime di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico è l'assenza di riferimenti circa la conoscenza o conoscibilità — di contro presente all'art. 14 dir. 2000/31/CE<sup>28</sup> — del carattere illecito dell'attività o dell'informazione.

Come noto, è a partire dalla effettività di questa conoscenza che si articola la riflessione, secondo la giurisprudenza europea, sulla opportunità di distinguere gli *ISP* attivi da quelli passivi. Il dibattito è impresso nella distinzione emersa nel tempo tra “*actual knowledge*” e “*constructive knowledge*”.

Fino ad ora la giurisprudenza italiana sulla responsabilità del *provider*, e sul ruolo attivo da assegnare di volta in volta a taluni operatori, segue tendenzialmente due direzioni.

<sup>26</sup> L'art. 2 della direttiva, inoltre, consegna una definizione di *hosting provider*: “un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro”; esclude, invece, dall'ambito di applicazione della direttiva “I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione (...) i mercati online, i ser-

vizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale”.

<sup>27</sup> Per una precisa esposizione della distinzione di riferimento si veda E. Tosi, *Contrasti giurisprudenziali*, cit., p. 75.

<sup>28</sup> È forse superfluo ricordare che l'art. 14 ammette due condizioni di esenzione dalla responsabilità: “a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”.

La prima tende a riconoscere nei prestatori di servizi dei “soggetti” non “neutrali” o passivi, anche in considerazione dello sviluppo tecnologico e della centralità assunta nel corso del tempo<sup>29</sup>. Gli ISP sempre più difficilmente sembrano poter beneficiare delle condizioni di esenzione della responsabilità e, sebbene si continui ad escludere un obbligo generale di verifica preventiva, possono esser chiamati a rispondere anche a seguito di una diffida genericamente compilata laddove vi sia una illiceità manifesta<sup>30</sup>.

Seguendo la seconda direzione, invece, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che l’host passivo contasse come attivo a partire dal ricevimento della comunicazione sull’avvenuta violazione da parte del titolare del diritto leso<sup>31</sup> e andasse considerato come tale ai fine dell’applicazione dell’esenzione<sup>32</sup>.

È come se la segnalazione contenesse e rappresentasse la conoscenza che può essere rimproverata ai prestatori di servizi cd. attivi<sup>33</sup>.

Ora, alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, la nuova direttiva sul *copyright* sceglie un regime di responsabilità piuttosto ampio per gli ISP — ricordando che questi sono quelli definiti al considerando n. 62 — sui quali grava l’onere di dimostrare di essersi attenuti agli standard di diligenza richiesti dal settore professionale di appartenenza (par. 4, art. 17). In caso contrario, saranno riconosciuti responsabili.

Questo, forse, è il dato maggiormente significativo che si registra sulla nuova normativa (quantomeno rispetto alla responsabilità), ovvero sia la rivendicazione di criteri di diligenza professionale agli operatori del cyberspazio che operano con lo “*scopo principale*” di produrre profitto.

Si può ricavare un sottotesto neanche troppo implicito dalla direttiva. Il legislatore europeo interpreta il perseguimento del profitto, quale obiettivo preminente, alla stregua di un indizio decisivo nel far pendere il *provider* che lo ricerca e lo realizza, verso un ruolo che, secondo i criteri giurisprudenziali, definiremmo attivo. Il che è ragionevole se si osserva che la creazione del guadagno da parte di questi operatori presuppone che gli stessi adottino una struttura ed una visione d’impresa e, soprattutto, ricorrano ad una certa manipolazione dei dati<sup>34</sup>. Se sono in grado di gestire questi dati, utilizzarli a loro convenienza allora hanno anche una posizione privilegiata quando gli si chiede di identificarli e sorvegliarli nelle ipotesi di violazioni di legge<sup>35</sup>.

<sup>29</sup> G.M. RUOTOLO, *The EU 2019 Copyright Directive: Balancing the Protection of Authors, Publishers and Suppliers of Sharing Services With Fundamental Rights*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, pp. 465-472.

<sup>30</sup> La sentenza in commento si avvicina a questo tipo di approccio, quantomeno nei casi di manifesta illiceità dell’informazione o dell’attività, atteso che l’*hosting provider* può avvantaggiarsi della diligenza professionale e della comune esperienza.

<sup>31</sup> Quasi secondo una dinamica istituzionale di “*count as conditional*” (Searle).

<sup>32</sup> G.M. Ruotolo, *Ibidem*, *The EU 2019 Copyright Directive*, cit., p. 472.

<sup>33</sup> Questa soluzione appare fortemente problematica soprattutto se si sorvola sulla partecipazione che il D.Lgs. n. 70/2003 assegna alle “autorità competenti, come è stato recentemente fatto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3512/2019 del 15/02/2019.

<sup>34</sup> Dalla manipolazione dei dati discendono attività come la profilazione che sono remunerative per il prestatore di servizi.

<sup>35</sup> Tutto ciò, tornando al caso in esame, è molto vicino alle tesi ed alle argomentazioni di R.T.I.

Inoltre, ai fini di una comprensione del provvedimento è importante leggere il paragrafo 9 dello stesso art. 17 il quale, disponendo la istituzione di meccanismi di reclamo, anticipa in parte quanto viene statuito per la responsabilità descritta in precedenza.

Il paragrafo sollecita gli Stati membri ad introdurre un meccanismo “...celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell’accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati [...]”<sup>36</sup>.

In dottrina si è a lungo lamentata l’esigenza di premunirsi, nel contesto europeo, di un sistema di segnalazione e ricorso che si avvantaggiasse della procedura formalizzata nel *Digital Millennium Copyright Act* (199)<sup>37</sup>. Il merito della procedura è quello di aver organizzato il percorso dei reclami da trasmettere agli ISP affinché questi ultimi, con il supporto di un organo interno avente la precipua funzione di vagliare le segnalazioni ricevute, provvedano alla rimozione del materiale lesivo del diritto d’autore. Ma il valore aggiunto del procedimento sta nella cd. *counter notification* che permette al soggetto il cui contenuto è stato segnalato di eccepire, eventualmente, l’infondatezza o la erroneità della diffida, opponendosi alla rimozione<sup>38</sup>.

La nuova direttiva europea lascia un ampio spazio di manovra agli Stati membri rispetto alla definizione delle procedure di reclamo e non pare ispirata alla salvaguardia del contraddittorio tra le parti, contrariamente al sistema di *notice and take down* del DMCA. Non ci resta che attendere, come spesso accade, la ricezione interna della direttiva da parte degli Stati membri, dove si giocherà molto del futuro e della riuscita di questa parte della normativa.

## 5. IDENTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DIGITALE: URI, URL E TITOLI DEI LINK.

Come si ha avuto modo di constatare, ai sensi della nuova normativa sul copyright, l’intervento del *provider* seguirebbe alle segnalazioni che contengano le “informazioni pertinenti e necessarie” oppure che siano “sufficientemente motivate”<sup>39</sup>. In questo modo il legislatore europeo precisa, sebbene non in maniera del tutto soddisfacente, la vaghezza del dettato normativo sull’obbligo di rimozione successiva.

La Corte di Cassazione, nella vicenda in commento, rinvia al giudice di merito la decisione sul punto della identificazione del contenuto digitale. La tesi perorata da ‘Yahoo!’ è che la comunicazione dei soli titoli dei video trasmessi senza la esatta indicazione degli URL, non consentirebbe l’utile intervento del prestatore il quale, per poter agire in rimozione, necessita

<sup>36</sup> Art. 17, par. 9, primo comma, proposta di direttiva COM(2016) 593.

<sup>37</sup> Ad onor del vero esiste un paese europeo che ha applicato un sistema analogo (seppur con alcune differenze non così secondarie) a quello del ‘*notice and take down*’, ed è la Germania che lo ha replicato nella *Netzwerkdurchsetzungsgesetz*.

<sup>38</sup> Per una descrizione della procedura di ‘*counter notification*’ si veda, tra gli altri, B. PANATTONI, *Il sistema di controllo successivo: obbligo di rimozione dell’ISP e meccanismo di notice and take down*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2018, pp. 257-261.

<sup>39</sup> Art.17, proposta di direttiva COM(2016) 593.

di una diffida “sufficientemente specifica”<sup>40</sup> in ordine alle coordinate informatiche del contenuto asseritamente illecito.

I giudici di legittimità, tuttavia, non condividono la tesi sostenuta dalla piattaforma digitale ed accolgono, di contro, il quarto motivo del ricorso principale escludendo che la mancanza dell’URL e dei *link* delle opere contestate possa precludere in alcun modo l’obbligo di attivarsi, sia per la rimozione dei video che per l’inibizione di ulteriori e successive violazioni.

In realtà, la Cassazione accoglie il motivo limitatamente alla pronuncia di inibitoria, ritenuta ammissibile in considerazione del fatto che, oramai, sono stati identificati gli URL dei contenuti lesivi del diritto d’autore e che, quindi, il prestatore non incontra più impedimenti significativi nel rintracciare il materiale da rimuovere.

Sotto il profilo del contenuto della segnalazione, invece, non si esprime — né potrebbe farlo — siccome una valutazione del genere richiede un accertamento di fatto sugli aspetti tecnici che caratterizzano la descrizione informatica dei dati digitali. Il giudice osserva come la decisione sul punto richieda un approfondimento di merito, sugli “singoli programmi televisivi diffusi”, non potendosi stabilire in assoluto se il mero titolo di un *link* sia di per sé sufficiente a individuare il contributo digitale oppure sia richiesto l’URL.

Avendo il giudice di merito omesso un tale accertamento, e cambiando la valutazione da un caso all’altro, la Cassazione lascia aperto il punto.

Non manca, però, di ricordare che non si tratta di una questione di riparto dell’onere probatorio — esso certamente ricade sul titolare del diritto — ma di un giudizio sulla conoscenza legale quale elemento costitutivo della responsabilità del prestatore ai sensi dell’art.16 D.Lgs. n.70/2003<sup>41</sup>.

In altri termini, può la conoscenza legale ritenersi integrata dalla segnalazione dei soli titoli delle trasmissioni siccome questi, secondo il parametro della diligenza professionale dovuta, consentirebbero comunque al prestatore di identificare l’attività illecita?

L’ago della bilancia, ancora una volta, è la conoscibilità di ciò che viene caricato sul proprio portale, che impone al prestatore di non astenersi dal controllo posteriore.

D’altronde, la recente direttiva sul diritto d’autore non approfondisce, comprensibilmente, questo specifico profilo anche se richiama, rispetto alla responsabilità, lo standard di diligenza professionale di settore esigibile nei confronti degli ISP che trattano le opere coperte dal diritto d’autore<sup>42</sup>.

Ad ogni modo, si può tentare di riflettere intorno al tema della localizzazione dei contenuti in Internet e sulla necessità di indicare al prestatore il *link* o l’URL dei vari elementi, senza necessariamente arrivare a delle conclusioni sul caso in esame.

Andrebbero fatte almeno due osservazioni: la prima, abbastanza banale, sulle proprietà informatiche dell’URL e l’altra, non molto più controversa, sulle tecniche di identificazione in possesso degli ISP.

L’URL *Uniform Resource Locator*) è una sequenza di caratteri che identifica una risorsa “astratta o fisica” su internet e fa parte della più

<sup>40</sup> Sentenza in commento, p. 11.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 33.

<sup>42</sup> Art. 17, par. 4, lett. b) e c), proposta di direttiva COM(2016) 593.

ampia categoria degli URI *Uniform Resource Identifier*)<sup>43</sup>. Mentre lo URI è un identificatore univoco del contenuto virtuale che non può, in quanto tale, richiamare direttamente il documento, l'URL lo localizza e ne fornisce il “meccanismo primario” di accesso<sup>44</sup>.

A questo fine, il primo elemento della sequenza in un URL è il cd. protocollo (solitamente “http”). I software per la navigazione in internet (cioè i *browser*) si basano su questi standard, attingendo dai protocolli e dai relativi *link* per trasmettere le pagine richieste — e corrispondenti alle parole ricercate — agli utilizzatori<sup>45</sup>.

Una caratteristica che merita di esser quantomeno accennata, non potendole dedicare particolare attenzione in questa sede, è la variabilità dell'URL il cui indirizzo, e la conseguente localizzazione, può non essere permanente.

Talvolta l'*host* può cambiare la struttura di un URL senza perturbarne il contenuto. Potrebbe, s'immagini, ristrutturarne la composizione pure con modifiche minime. Nonostante questa eventualità non ponga certamente dei problemi significativi ai grandi *provider*, richiede di non assumere per certa la immobilità costante di tali identificatori<sup>46</sup>.

In secondo luogo, si osserva che i prestatori di servizi e, *ça va sans dire*, i motori di ricerca sono tendenzialmente capaci di trovare qualsiasi contenuto o pagina presente su Internet.

I motori di ricerca, ad esempio, dispongono di appositi *bot* — i cd. *crawler* — che analizzano in maniera automatizzata i contenuti presenti in rete al fine di creare un indice di URL. Il procedimento parte da URL già elencati, ma il *software* permette di identificare tutti i collegamenti ipertestuali presenti in quelle pagine per arricchire l'indice degli URL<sup>47</sup>.

A questo strumento, solo uno tra i tanti a disposizione dei *provider* per rintracciare i dati che viaggiano sulla rete, vanno aggiunti quelli che vengono utilizzati per le attività di profilazione e la pubblicizzazione di determinati prodotti o contenuti. La stessa facoltà che le piattaforme hanno di poter creare liste di video correlati o “consigliati” dimostra l'agevole conoscibilità delle informazioni che occupano i loro spazi<sup>48</sup>.

<sup>43</sup> Questa definizione è tratta dal documento RFC 3986 della IETF (Internet Engineering Task Force), elaborata da Tim Berners Lee.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione - Corso d'informatica giuridica*, III ed., Torino, 2016, pp. 233-234.

<sup>46</sup> Si può, forse, azzardare un esempio: immaginiamo che qualcuno intenda acquisire il nome di un sito o di una pagina, e che una ditta di vini novelli intenda acquistare il dominio del sito [www.novelli.com](http://www.novelli.com) ed il proprietario passi ad un altro indirizzo — [www.chnovelli.com](http://www.chnovelli.com) — per mantenere quanto ha già caricato. In questo caso ciò che faceva parte della pagina iniziale non va perduto, ma può essere raggiunto solo dal nuovo sito e dal nuovo indirizzo. Per una serie di

ragioni legate all'indicizzazione questa scelta non è spesso conveniente, ma esistono comunque dei metodi che permettono di salvaguardare il proprio *PageRank*. Anzi, in alcuni casi, è proprio la “ottimizzazione SEO” che richiede di cambiare l'URL.

<sup>47</sup> D. MANDRIOLI - S. CERI - L. SBATELLA - P. CREMONESI - G. CUGOLA, *Informatica Arte e Mestiere*, IV ed., Milano, 2014, pp. 364-365.

<sup>48</sup> Al riguardo si veda A. CONTALDO - F. PELUSO, *La tutela del diritto d'autore nel settore audiovisivo e la responsabilità civile degli ISP*, in *Dir. aut.*, 2015, I, p. 144, che proprio in riferimento ad una vertenza che vedeva protagonista “Yahoo!” sottolineano come il motore di ricerca ha accesso, grazie ai cd. *big data*, ad un gran numero di informazioni attraverso le quali poter estrarre valori statistici utili a delineare

In sintesi, i precedenti rilievi consentono di evidenziare che, *in primis*, la modificabilità degli indirizzi URL ne mette in crisi l'attendibilità "intrinseca", per la quale essi accorderebbero al prestatore le uniche coordinate sicure per identificare i contenuti illeciti e, *in secundis*, i cd. *link* non sono le sole risorse cui poter fare affidamento per localizzare cosa viaggia sulle proprie piattaforme.

Anzi, non paiono nemmeno tra le tecniche più sofisticate ed efficaci per tale identificazione. Pertanto, la diffida che contenga soltanto i titoli dei video o di altri prodotti segnalati, non sembra deficitaria sotto il profilo contenutistico giacché è in grado di informare sufficientemente il fornitore di servizi, sollecitandolo ad attivarsi <sup>49</sup>.

La nuova disciplina sul *copyright*, così come la precedente, non va in direzione contraria a quanto appena concluso e non prevede criteri più stringenti per la descrizione del materiale da segnalare nel reclamo (l'art. 17, ad esempio, fa solo riferimento alle informazioni "*pertinenti e necessarie*").

In definitiva, rispetto al caso affrontato dalla sentenza in commento il giudice di rinvio dovrà accertare se i mezzi di "perlustrazione" e gestione delle informazioni fossero già a disposizione del *provider* all'epoca dei fatti <sup>50</sup>.

CLAUDIO NOVELLI

profili utente da associare a contenuti multimediali.

<sup>49</sup> Questa è una conclusione diffusa, oramai, anche nella giurisprudenza italiana, tra le altre: Trib. Roma, sentenza n. 693/2019; Trib. Milano, sent. nn. 7680/2011 e 10893/2011; Appello Roma, sent. n. 2883/2017, per la quale, richiamando la giurisprudenza europea (C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, cit.), l'URL: "*non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti nella piattaforma digitale, né tale dato tecnico costituisce presupposto indispensabile per provvedere all'individuazione dei medesimi contenuti, ma sopra tutto, e ciò che è più rilevante, nessuna base giuridico-normativa può ricollegarsi a siffatta pretesa collaborativa di Break Media, posto che l'unico dato di fatto decisivo in ordine all'insorgenza della*

*responsabilità del provider (in caso di segnalazione degli illeciti) è quello dell'effettiva conoscenza, condizione assolutamente soddisfatta nel caso di specie in relazione alla due distinte diffide inviate alla stessa società da RTI, con i titoli identificati dei programmi diffusi arbitrariamente, peraltro facilmente individuabili proprio in virtù dell'intimo collegamento del marchio collegato a tali prodotti audio visivi, tali cioè da non lasciare alcun margine di incertezza sulla loro individuazione, senza necessità di altri dati tecnici che, come detto, non trovavano necessità di essere forniti dal titolare del diritto leso né in alcuna normativa del settore, tanto meno nelle numerose decisioni giurisprudenziali ampiamente richiamate dalla stessa appellante*".

<sup>50</sup> Cosa molto probabile considerando che i fatti risalgono al 2008-2009.